



COMUNE DI PONTERANICA

PROVINCIA DI BERGAMO

UFFICIO TRIBUTI

TELEFONO 035 57.10.26 - FAX 035 57.35.75 – CAP. 24010 - e-mail: tributi@comune.ponteranica.bg.it
CODICE FISCALE 80013910163 - PARTITA IVA 01274860160

I.C.I. 2011

- Aliquote:

- **5,5‰** per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e relative pertinenze;
- **6,5‰** - aliquota ordinaria – per tutte le altre tipologie di unità immobiliari (comprese le aree edificabili).

- Detrazione per abitazione principale: €103,29 (*)

(ADOTTATE CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11 DEL 11/02/2011)

- Scadenza versamenti:

- ACCONTO (o versamento in un'unica soluzione) entro il 16/06/2011;
- SALDO entro il 16/12/2011.

- Regolamento ICI adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 19/03/2007.

- Conto corrente postale su cui effettuare i versamenti: n. **13978267** intestato a COMUNE DI PONTERANICA – SERVIZIO TESORERIA I.C.I.

(*) DETRAZIONI I.C.I.:

1. E' equiparata all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota e della detrazione d'imposta, l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti, e precisamente:
 - genitori



COMUNE DI PONTERANICA

PROVINCIA DI BERGAMO

UFFICIO TRIBUTI

TELEFONO 035 57.10.26 - FAX 035 57.35.75 – CAP. 24010 - e-mail: tributi@comune.ponteranica.bg.it
CODICE FISCALE 80013910163 - PARTITA IVA 01274860160

- figli
- fratelli/sorelle

a condizione che gli stessi abbiano la propria residenza nell'immobile concesso in uso gratuito. Tale beneficio decorre dalla data di effettivo trasferimento della residenza.

2. Nel caso in cui l'occupante dell'abitazione concessa in uso gratuito sia anche comproprietario della stessa, l'aliquota agevolata può essere applicata anche dagli altri comproprietari che abbiano i requisiti di cui al comma precedente, mentre la detrazione per abitazione principale spetta solo al comproprietario che occupa l'immobile.
3. La condizione di cui al comma 1 deve essere dichiarata con atto scritto controfirmato da entrambi i soggetti del rapporto di concessione dell'immobile da presentare al momento del verificarsi dell'evento o comunque entro il termine di versamento del saldo. Tale atto ha validità dall'anno in cui viene presentato ed ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano variazioni nel rapporto di concessione stesso; in tal caso il soggetto interessato dovrà tempestivamente comunicare per iscritto le variazioni intervenute.
4. E' equiparata all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota e della detrazione d'imposta, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a condizione che la stessa non risulti locata.